



*Regione Calabria*

**Proposta di legge recante: “Valorizzazione e gestione del patrimonio dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese”**

**Art. 1**

*(Valorizzazione e gestione del patrimonio dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese)*

1. Per la gestione del patrimonio dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese, e specificamente per i beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello, sono trasferite all’Azienda annualmente apposite risorse finanziarie.
2. La Giunta regionale può stabilire delle priorità nella destinazione delle risorse.
3. L’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese è autorizzata ad operare in deroga all’articolo 7 della Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e fermi restando i limiti sulla spesa del personale previsti dalle norme in materia.

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in 440.000,00 euro, si provvede per l’anno 2022 con le risorse disponibili al capitolo U0613310301 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione del bilancio di previsione per l’anno 2022.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA**

L'articolo 11 della Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 *"Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura"* – ARSAC prevede che i beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello fanno parte del patrimonio dell'Azienda (ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria).

Il fabbisogno finanziario è in particolare necessario per gli impianti di Lorica. Con il finanziamento del Progetto Integrato di Sviluppo Locale - PISL *"Lorica Hamata in Sila Amena"* sul POR Calabria FESR 2007/2013 è stato previsto il rinnovamento e il potenziamento tecnologico degli impianti sciistici, per un ammontare complessivo di euro 16.500.000,00, di cui 13.347.000,00 a carico della finanza pubblica e 3.153.000,00 a carico del concessionario individuato dagli enti locali affidanti, beneficiari del PISL.

Con provvedimento del gennaio 2017 della Magistratura penale è stata posta sotto sequestro la società di progetto Lorica Ski s.r.l. Nelle more della definitiva restituzione degli impianti alla pubblica utilità, previo dissequestro/assenso da parte della competente Autorità Giudiziaria, è necessario assicurare, sempre d'intesa con l'Autorità e con gli enti locali, la manutenzione e gestione degli impianti.

La compensazione necessaria, tenendo conto di costi previsti e ricavi stimati, è pari a circa 400.000,00 euro all'anno. Tenuto conto dell'intrinseca aleatorietà della stima dei ricavi, nel caso specifico influenzata anche da aspetti metereologici e dall'evoluzione della crisi pandemica, si è ritenuto prudente prevedere una copertura finanziaria incrementata del 10%, pari a 440.000,00 euro. In tali termini è stata prevista la copertura finanziaria, destinata al trasferimento all'ente strumentale *Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura*, missione e programma U.16.01.

L'eventuale maggiore disponibilità rispetto al fabbisogno effettivo può essere destinata alle più ampie finalità della legge. Anche in tale ottica, la Giunta regionale può fornire indirizzi sulla priorità di utilizzo delle risorse, per come previsto al comma 2 dell'articolo 1.

Il comma 3 dell'articolo 1, al fine di snellire gli adempimenti amministrativi, prevede la possibilità di derogare dall'approvazione dell'atto aziendale, che *"definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative delle sedi operative provinciali e periferiche"* (art. 7, c. 2 della L.R. 66/2012). La norma fa comunque salvi i limiti di spesa sul personale previsti dalle norme vigenti.

## RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La finalità principale del disegno di Legge è quello di assicurare la gestione degli impianti sciistici di Loricca, per come meglio dettagliato nella *Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria*.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>Articolo del progetto di legge</b>	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art.1	<p><u>Comma 1</u></p> <p>I costi di gestione e manutenzione stimati per l'anno 2022 sono quantificabili in circa 787.000,00 euro. Sulla base delle stime dei ricavi da vendita di biglietti, anche basate sui dati relativi al periodo di apertura relativo all'anno corrente, è possibile ipotizzare circa 387.000,00 euro di ricavi. Il dettaglio delle stime, con elencazione analitica dei costi, effettuate da Ferrovie della Calabria s.r.l., società di proprietà regionale che ha gestito gli impianti transitoriamente per alcuni periodi recenti, è riportata nell'allegato 1.</p> <p>La compensazione necessaria, tenendo conto di costi previsti e ricavi stimati è pari a circa 400.000,00 euro. Tenuto conto dell'intrinseca aleatorietà della stima dei ricavi, nel caso specifico influenzata anche da aspetti meteorologici e dall'evoluzione della crisi pandemica, si è ritenuto prudente prevedere una copertura finanziaria incrementata del 10%, pari a 440.000,00 euro.</p> <p>La parte di anno trascorsa, relativa ai mesi di gennaio e febbraio, è quella sostanzialmente in equilibrio fra costi e ricavi, dato l'afflusso di utenza, e pertanto la stima deve intendersi valida anche per il restante periodo dell'anno (marzo – dicembre).</p> <p><u>Comma 2</u></p> <p>Nessun onere: trattasi esclusivamente di eventuali indirizzi sulla priorità nella destinazione delle risorse.</p> <p><u>Comma 3</u></p> <p>Nessun onere aggiuntivo: è infatti specificato che si opera "nei limiti delle risorse di cui al comma 1".</p>
Art.2	Nessun onere – Norma finanziaria
Art.3	Nessun onere – Entrata in vigore

## Articolazione per Anno, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari anno 2022	Oneri finanziari anno 2023	Oneri finanziari anno 2023
Art. 1	Spesa corrente Trasferimento all'ente strumentale ARSAC Missione e programma U.16.01	Euro 440.000,00	*	*

\* Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, "alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione". Ciò anche tenuto conto che trattasi di un assetto transitorio e che la Regione deve necessariamente inquadrare in un'ottica generale e di lungo periodo la gestione degli impianti in questione, su tutto il territorio regionale.

### Copertura finanziaria:

La copertura finanziaria è garantita dalla riduzione dello stanziamento relativo alla seguente legge di spesa:

- Spese per l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare (Legge regionale 8.02.2018, N. 3)

Al momento non sussistono impegni giuridicamente vincolanti sulla procedura di cui alla legge n.3/2018 e pertanto le esigenze sopravvenute consentono di ridurre lo stanziamento disposto in fase di bilancio di previsione.

Missione	Programma	Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
07	0701	1	- € 440.000,00	-	-	
		Totale	- € 440.000,00	-	-	

### Aspetti procedurali ed organizzativi

Rientrando l'attività nelle finalità dell'ARSAC (articolo 11 della Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66) ed avendo l'Azienda effettiva competenza in materia, si ritiene di poter dare attuazione alla norma in poche settimane.

Si ritiene anche di poter acquisire in tempi brevi l'intesa con l'Autorità Giudiziaria e con gli enti locali, nei casi in cui è necessaria, essendo la finalità di riconosciuto pubblico interesse.

**ALLEGATO 1 – STIME DI COSTI E RICAVI**

<i>Ricavi da Vendita pass o Bigliettazione</i>	387.294,12 €
<b>TOTALE RICAVI (R)</b>	<b>387.294,12 €</b>
<i>Personale</i>	356.844,13 €
<i>Materiale Consumo</i>	9.880,85 €
<i>Ricambistica</i>	50.938,78 €
<i>Attrezzature</i>	5.000,00 €
<i>Assicurazioni</i>	35.504,20 €
<i>Telefonia</i>	2.176,42 €
<i>Elettricità</i>	74.430,85 €
<i>Manutenzione impianti</i>	67.356,85 €
<i>Spese amministrative, direzionali e indirette</i>	61.408,52 €
<i>Vigilanza e portavalori</i>	6.000,00 €
<i>Formazione del personale</i>	3.000,00 €
<i>Pulizia</i>	22.812,40 €
<i>Software - Hardware</i>	13.019,84 €
<i>Sicurezza, collaudi, servizi ass su pista, direzione pista</i>	72.152,92 €
<i>Varie</i>	6.277,05 €
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (C)</b>	<b>786.802,81 €</b>
<b>SBILANCIO (C - R)</b>	<b>-399.508,69 €</b>

Raffaele Colonna 28.02.2022

Ora me lo

NERI

